



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 74 del 23-04-2021

ORDINANZA DEL SETT.4^A - URBANISTICA - EDILIZIA

Oggetto: Ordinanza di demolizione e di rimissione in pristino per opere abusive realizzate in località Pontelatrave - Foglio 123, p.lla 137 (art. 31 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di aprile, il Responsabile del Settore 4^A Urbanistica - Edilizia Arch. Barbara Mattei

VISTA l'ordinanza sindacale n. 470 del 11.02.2017 con la quale l'edificio sito in località Pontelatrave, distinto al foglio 123, part. 67, di proprietà dei sig.ri Copponi Maria, Copponi Giovanni, Copponi Amalia e Copponi Tullio, veniva dichiarato "EDIFICIO NON UTILIZZABILE", e contestualmente veniva ordinato lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dello stesso;

VISTO il Rapporto Informativo - Vigilanza e controllo D.P.R. 380/2001 e s.m.i. – Località Pontelatrave del Comune di Camerino, della Regione Carabinieri Forestale Marche - Stazione di Camerino, prot. n. 1410 del 12/10/2017, assunto agli atti con prot. n. 24488 del 16/10/2017, con il quale questo Settore veniva informato in merito all'accertamento della realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di due manufatti, uno di legno e uno tipo container poggiato su platea cementizia e provvisto di veranda di legno, su un terreno di proprietà del sig. Pennesi Carlo, sito in località Pontelatrave, distinto al foglio 123 mappali 136 e 137, nelle vicinanze dell'immobile di cui alla suddetta ordinanza sindacale n. 648 del 09/03/2017;

VISTA la nota della Regione Marche-Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territori- P.F. Tutela del territorio di MACERATA, prat. N. 7/1753, assunta agli atti con prot. n. 25806 del 25/10/2017, con la quale questo Settore veniva a conoscenza del fatto che per le opere di cui al punto precedente non era stata presentata denuncia a norma degli artt. 65 e 93 del DPR. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e che pertanto non era stato rilasciato, da parte della citata Struttura Regionale, per le opere di che trattasi, né l'autorizzazione per l'inizio dei lavori i cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001, né l'attestato di deposito di cui all'art. 3 della L.R. 3.11.1984, n. 33, modificato dall'art. 2 della L.R. 27.3.1987, n. 18;

RICHIAMATA la nota prot. n. 63 del 02.01.2018, con la quale l'arch. Barbara Mattei, in qualità di responsabile del procedimento, comunicava al sig. Pennesi Carlo, l'avvio del

procedimento di contestazione di illecito edilizio in Località Pontelatrive sul terreno distinto in catasto al foglio 123, p.lle 136 e 137, per la realizzazione di due manufatti, uno di legno e uno tipo container poggiato su platea cementizia e provvisto di veranda di legno in assenza di un titolo abilitativo;

VISTA la lettera prot. 1911/2017 inviata dal Procuratore della Repubblica a tutti i Comuni interessati agli eventi sismici del 2016;

VISTO l'articolo 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative) del D.L. 189/2016, inserito dall'art. 2-bis, comma 6, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art 8-bis del D.L. 189/2016, in vigore a gennaio 2018, prevedeva per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, la possibilità per gli interessati di regolarizzare tali interventi con la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, subordinatamente al rispetto delle condizioni specificate nel medesimo comma e nei successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6;

VISTA la nota prot. n. 376 del 05.01.2018 con la quale l'arch. Barbara Mattei, in qualità di responsabile del procedimento, invitava il sig. Pennesi Carlo ad adempiere a quanto stabilito dall'articolo 8-bis del D.L. 189/2016, nei termini indicati dallo stesso articolo (31/01/2018) al fine di sanare gli abusi per i quali risultava pendente il relativo procedimento penale e i quali era stato avviato il procedimento prot. n. 62 del 02/01/2018;

VISTO che l'edificio oggetto di ordinanza sindacale n. 470 del 11.02.2017 era stato concesso, per la parte relativa al foglio 123, part. 67, sub 2 porz., in comodato d'uso gratuito dalla sig.ra Copponi Maria, in qualità di proprietaria, alla sig.ra Ilie Florica, in qualità di comodataria, in data 03.03.2010;

VISTA la comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. trasmessa dalla sig.ra Ilie Florica, in qualità di "possessore", agli atti con prot. n. 2780 del 01.02.2018, per l'installazione di un manufatto prefabbricato in legno, presso un terreno di proprietà dal sig. Pennesi Carlo ubicato in località Pontelatrive al foglio 123 con mappale 137;

VISTO che nella comunicazione di cui al punto precedente la sig.ra Ilie Florica dichiarava che: *"Il sig. Pennesi Carlo, proprietario dell'area ove è posizionata la struttura provvisoria: comune di Camerino, foglio 123, mappale 136, ha concesso alla sottoscritta la possibilità di installare la struttura provvisoria abitativa in tale area"* e che pertanto la Sig.ra Ilie risulta la proprietaria di tale struttura;

VISTA la nota della Regione Marche-Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del territorio di MACERATA prat. N. 7/1753, assunta agli atti con prot. n. 4413 del 19.02.2020, con la quale questo Settore veniva a conoscenza della Sentenza Penale n. 418/19 del 03.10.2019, divenuta irrevocabile in data 14.12.2019, emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Macerata a seguito di accertate violazioni alle norme del D.P.R. n. 380/2001 e delle LL.RR. n. 33/1984 e 18/1987, commesse nella realizzazione di due manufatti con veranda in Loc. Pontelatrive;

VISTO inoltre che nella stessa nota della Regione Marche-Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del territorio di MACERATA prat. N. 7/1753, assunta agli atti con prot. n. 4413 del 19.02.2020, si comunicava alla ditta proprietaria l'obbligo di far redigere da un tecnico abilitato, nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2018,

un progetto di verifica o d'adeguamento sismico delle opere di cui in oggetto da sottoporre, nel più breve tempo possibile, all'esame della Struttura Regionale, nei modi di legge.

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art 8-bis del D.L. 189/2016, attualmente in vigore, così modificato dall' art. 9-ter, comma 1, lett. a), D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, prevede che, fatte salve le norme di settore in materia antisismica, la disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380/2001 si applica alle opere o ai manufatti che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee;

CONSIDERATO che:

- che gli interventi realizzati, consistenti nell'installazione di una casetta mobile di legno provvista di verandina posata su una platea cementizia costruita per tale scopo, non hanno le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile;
- che per gli stessi interventi non è stata presentata la denuncia a norma degli artt.. 65 e 93 del DPR. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e che pertanto non sono stati rilasciati da parte della Regione Marche-Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territori- P.F. Tutela del territorio di MACERATA, né l'autorizzazione per l'inizio dei lavori i cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001, né l'attestato di deposito di cui all'art. 3 della L.R. 3.11.1984, n. 33, modificato dall'art. 2 della L.R. 27.3.1987, n. 18;

APPURATO che le opere realizzate in Località Pontelatrive in area distinta al catasto al foglio 123, p.lla 137, costituiscono nuova costruzione per la quale è necessario il preventivo permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a del DPR. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che per tale nuova costruzione non è stato rilasciato dall'ufficio scrivente nessun titolo abilitativo;

RILEVATO che l'area su cui insistono le opere in questione ricade in "Zona Agricola di salvaguardia Paesistica, ambientale, stradale e cimiteriale" normata dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G. vigente che non consente in tali zone nuove costruzioni;

ACCERTATO che su tale area non ricadono vincoli paesaggistici ed idrogeologici;

DATO ATTO che gli interventi sopra descritti sono stati eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che per tale tipologia di abuso edilizio si ritiene, pertanto, applicabile il regime sanzionatorio previsto dall' art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

ai fini dell'esercizio dei poteri sanzionatori si annota che:

- l'art. 31, c. 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. stabilisce che accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, il responsabile del competente ufficio comunale, ingiunge al proprietario ed al responsabile degli abusi la rimozione o la demolizione delle opere eseguite abusivamente;

- qualora i responsabili degli abusi non provvedano alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Visto che la superficie utile degli abusi realizzati è pari a mq 35, i beni da acquisire consistono nella casetta mobile di legno provvista di verandina posata su una platea cementizia costruita per tale scopo presso il terreno distinto al foglio 123, part. 137, per una superficie complessiva di mq. 280,00;

- responsabile degli abusi risulta essere la sig.ra Ilie Florica;

- attuale proprietario dell'area sita in località Pontelatrave, distinta in catasto al foglio 123, p.lla 137 presso la quale è stato accertato i predetti abusi edilizi risulta essere il sig. Pennesi Carlo;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

VISTA la L.R. n. 17/2015;

VISTO lo Statuto del Comune di Camerino;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il PRG del comune di Camerino;

ORDINA

ai sensi dell'art. 31, c. 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. la demolizione dei manufatti realizzati in assenza di titolo abilitativo, consistenti in una casetta mobile di legno provvista di verandina posata su una platea cementizia costruita per tale scopo, presso l'area sita in località Pontelatrave, distinta in catasto al foglio 123, p.lla 137, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza, a:

- Ilie Florica;
- Pennesi Carlo;

comunicando sin d'ora che qualora i responsabili degli abusi non provvedano alla demolizione dei manufatti realizzati in assenza di titolo abilitativo nel termine di novanta giorni dalla notifica della presente ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive che risulta essere pari ad una superficie di mq 280,00, presso il terreno distinto al foglio 123, part. 137, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune,

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. fino alla scadenza del termine di cui alla presente ordinanza, (novanta giorni dalla notifica della presente), i responsabili degli abusi possono ottenere il permesso in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del citato DPR 380/01 e ss.mm.ii. se gli interventi risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

- di **NOTIFICARE** immediatamente copia della presente ordinanza ai soggetti sopra generalizzati tutti solidalmente responsabili degli abusi;

- di **INVIARE**, per conoscenza, copia della presente ordinanza a:

1. Procura della Repubblica di Macerata, via Pesaro n. 6, 62100 – Macerata (MC)
PEC: affaripenali.procura.macerata@giustiziacert.it;
2. Stazione di Camerino della "Regione Carabinieri Forestale Marche", via Le Mosse n. 12, 62032 – Camerino (MC),
PEC: fmc43271@pec.carabinieri.it;
3. Regione Marche - Servizio tutela, gestione e assetto del territorio - PF: Tutela del

territorio di Macerata, via Alfieri n. 2, 62100 – Macerata (MC),

PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it;

4. Comando di Polizia Municipale del Comune di Camerino – SEDE;

5. Sindaco del Comune di Camerino – SEDE;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R.-di Ancona per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Barbara Mattei, tel. 0737-632529.

Si dà atto che per garantire il diritto alla protezione dei dati personali delle persone fisiche/giuridiche di cui alla presente ordinanza, sono stati omessi i dati personali dei soggetti interessati e che, pertanto, i predetti dati sono contenuti in separato foglio da considerarsi riservato, agli atti dell'ufficio e sotto la custodia del Responsabile di Settore.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
Arch. Barbara Mattei

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate